



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

(Provincia di CAMPOBASSO)

AREA I – AFFARI GENERALI

SERVIZIO III – SERVIZI PER LA COMUNITA'

Piazza Nicola Crapsi s.n.c 86047 Santa Croce di Magliano (CB)

Cod.Fisc/P.Iva : 00077420701 Tel. : 0874/72521

www.comune.santacrocedimagliano.cb.it email : segreteria@comune.santacrocedimagliano.cb.it

P.E.C. : santacrocedimagliano@halleycert.it



AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI MICRONIDO ANNO EDUCATIVO 2023-2024

Art. 1 - Oggetto del presente avviso Il presente avviso ha ad oggetto l'attivazione dei Micronidi in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, approvato con Delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017 di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. D.M. MIUR n. 53 del 30.06.2020. I micronidi costituiscono servizi socioeducativi per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata (D. Lgs. 65/2017 art.2 co.3 l.b).

Art.2 - Quadro normativo di riferimento Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo: a) art. 1, c. 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi"; b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi rivolti ai bambini da zero a sei anni; c) legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"; d) Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 1/2015- art.37 in ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi socioeducativi per la prima infanzia; e) D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che

persegue la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni. f) legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1, c. 355 e ss.mm.ii.

Art.3 – Soggetti beneficiari dell’Avviso. La partecipazione alla procedura è riservata ai comuni molisani singoli o associati, in qualità di soggetti beneficiari dei contributi, che intendano attivare il servizio micronido nell’anno educativo 2023-2024 nell’ambito del Sistema Integrato di Istruzione e formazione di cui al D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 con accesso ai fondi specifici destinati in via esclusiva ai servizi medesimi.

Art. 4 - Soggetti attuatori del progetto - Requisiti

La gestione dei servizi da parte dei Comuni può avvenire nelle forme dell’amministrazione diretta ovvero mediante ricorso a soggetti realizzatori esterni dotati di personale con specifica professionalità, mediante le procedure del Codice dei contratti pubblici.

Art. 5 - Contributo economico. Per ogni progetto educativo presentato sarà concesso un contributo economico quantificato tenuto conto del numero di bambini effettivamente frequentanti il servizio per tutta la sua durata. La fascia di utenza è determinata dal numero di utenti effettivamente iscritti e frequentanti il servizio come risultante agli atti del Comune. Le fasce dei servizi all’infanzia, in relazione al numero dei bambini minimo e massimo, sono definite dal regolamento regionale 1/2015 e pertanto sono inderogabili nel loro numero minimo per tutta la durata del servizio, pena la revoca del contributo concesso.

Micronido min. 6 bambini (3 mesi / 36 mesi)

FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 30.000,00

servizio full time da 7 a 9 ore contributo aggiuntivo di € 4.000,00

FASCIA 2 – oltre 9 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 36.000,00

servizio full time da 7 a 9 ore contributo aggiuntivo di € 6.000,00

Il servizio deve essere tassativamente erogato per almeno cinque giorni a settimana su sette. Il contributo finanziario sarà corrisposto in proporzione ai mesi di effettiva attivazione dei servizi decorrenti dalla data di inizio attività da dichiarare alla Regione Molise. La durata minima del servizio non può essere inferiore a 8 mesi su 10 fermo restando la corrispondente rimodulazione proporzionale del contributo erogabile. L’attivazione del servizio per un periodo inferiore al minimo comporta la revoca dell’intero contributo, anche se accertato ex post in sede di rendicontazione, qualora si ravvisi il venir meno delle prescrizioni del presente avviso. Non potranno essere erogate risorse economiche relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, salvo sospensioni del servizio dovute a cause di forza maggiore giustificate e tempestivamente comunicate al competente ufficio regionale. In nessun caso potranno essere riconosciuti contributi a favore del Comune a fronte di rendicontazione di spese sostenute al di fuori dal periodo di effettivo svolgimento del servizio e/o non pertinenti al servizio medesimo.

Art. 6 - Compartecipazione finanziaria del Comune Beneficiario Il Comune beneficiario è tenuto a contribuire alla realizzazione dei progetti ammessi a contributo, **esclusivamente in forma monetaria**, in misura non inferiore al 20% del contributo assegnato al servizio. In aggiunta alla predetta compartecipazione, il Comune dovrà destinare al finanziamento dei servizi anche le eventuali ulteriori risorse assegnate dallo Stato ai Comuni per il finanziamento dei servizi all'infanzia. Non è esclusa da parte del Comune, in aggiunta a quella monetaria, la compartecipazione in forma non monetaria.

Art. 7 – Requisiti dei soggetti gestori privati.

I Comuni partecipano alla realizzazione dei servizi socioeducativi mediante presentazione di manifestazione d'interesse a valere sul presente avviso, con la candidatura di uno o più progetti. Gli Enti procedono alla gestione diretta del servizio ovvero con affidamento dei servizi a soggetti privati con le modalità previste dal vigente Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale: - dei comprovati requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento regionale n. 1/2015; 3 - dell'autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale; - di esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socioeducativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015); - della certificazione ENI UNI 11034:2003 al fine di attestare gli standard di qualità globale del servizio assicurato dal soggetto gestore per i servizi all'infanzia (requisito premiale). L'assenza e/o la perdita dei suddetti requisiti in capo al soggetto gestore costituisce causa di revoca dell'affidamento e del contributo. I Comuni, prima dell'avvio dell'attività, sottoscrivono i disciplinari del servizio con gli operatori economici affidatari nel rispetto delle disposizioni del presente avviso. I soggetti beneficiari (Comuni) al fine del calcolo del contributo spettante, inviano alla Regione Molise una comunicazione d'inizio delle attività recante: a) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con relativo contatto telefonico e l'email ed eventuali sostituzioni del RUP dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali; b) copia conforme dell'atto di affidamento del servizio; c) la data di effettivo inizio del servizio; d) la conferma del numero di iscritti (già comunicato in sede di candidatura del progetto).

Art.8 - Obblighi dei soggetti attuatori beneficiari del contributo (Comuni). I Comuni raccolgono le adesioni al servizio nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. La gestione del servizio deve essere assicurata per un periodo minimo di 8 mesi per il micronido nel periodo compreso tra il 01/09/2023 ed il 31/07/2024 e secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 e delle altre normative vigenti in materia. L'avvio del servizio in data antecedente alla data di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti ammessi a finanziamento da parte della Regione Molise, dovrà essere documentato con regolare atto di affidamento del servizio ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, pena il mancato riconoscimento della spesa relativa al predetto periodo e dell'eventuale rimodulazione del relativo contributo sul periodo utile.

Art. 9 - Obbligo di attività di formazione. I Comuni assegnatari delle risorse a valere sul Fondo 0-6 del Ministero dell'Istruzione, nel limite di detto importo e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 sono tenuti a includere, nelle convenzioni sottoscritte con i soggetti gestori, l'obbligo di formazione del personale educativo ed ausiliario garantito dalla Regione Molise (a valere su una quota non inferiore al 5% del fondo 0-6 annualità 2023). Resta a carico dei Comuni la rendicontazione delle quote destinate alla formazione relative a economie di annualità precedenti (e.f. 2021 e 2022) come accertate dal competente servizio regionale in sede di controllo della rendicontazione delle relative annualità e comunicate ai Comuni stessi. L'assoluzione dell'obbligo di formazione relativamente all'anno educativo 2023-24, in sede di rendicontazione, si reputerà assolto mediante la presentazione, da parte del Comune, di attestazione di partecipazione del personale ai corsi organizzati dalla Regione Molise e finanziati con la quota di risorse dedicata a tale scopo a valere sul Fondo 0-6 e.f. 2023.

Art.10 - Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio. Per il micronido è prevista la compartecipazione economica obbligatoria delle famiglie. Il Comune assicura il controllo sulle frequenze dei bambini al servizio, sul corretto calcolo della retta e sui pagamenti delle quote di compartecipazione anche nel caso di affidamento in concessione del servizio a terzi. La quantificazione della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, i Comuni, nella determinazione delle rette di frequenza, devono tener conto anche della normativa vigente in materia di erogazione del bonus asili nido destinati alle famiglie. La determinazione delle rette di frequenza da parte dei Comuni avviene nel rispetto del Regolamento regionale n.1/2015 e dei rispettivi regolamenti comunali per i servizi all'infanzia coerentemente con eventuali servizi analoghi gestiti dal comune. Le quote di compartecipazione e i relativi valori ISEE, come definiti nel Regolamento regionale n.1/2015 sono da intendersi inderogabili nel loro limite minimo.

Art. 11 – Valutazione dell'ammissibilità delle domande La valutazione di ammissibilità dei progetti pedagogici sarà effettuata da apposita Commissione, composta da rappresentanti della Regione, dell'U.S.R. e dell'ANCI regionale, in relazione criteri illustrati nella tabella di seguito riportata. Programmazione educativa, obiettivi formativi e attività proposte (come da progetto educativo)

Da 0 a 20 Adeguatezza e potenzialità delle risorse strumentali (come da piano finanziario dettagliato)

Da 0 a 25 Adeguatezza delle risorse umane e forme di aggiornamento professionale continuo e specifico (come da piano finanziario dettagliato)

Da 0 a 25 Caratteri innovativi del progetto, con particolare riguardo all'uso di tecnologie, alla dimensione laboratoriale e alla capacità di fare rete

Da 0 a 20 PROGETTO PEDAGOGICO (max 10 cartelle A4 font 12, interlin.1,5)

Valutazione proposta progettuale Max Punti 90

Servizio gestito in forma associata/in convenzione tra comuni PREMIALITA' 5 PUNTI
certificazione ENI UNI 11034:2003 5 PUNTI Max Punti 10 Totale punti 100

A conclusione della fase di valutazione, il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali provvede all'approvazione della graduatoria unica dei progetti finanziabili all'esito delle valutazioni della Commissione con assegnazione delle risorse per ciascun progetto con esclusione della quota vincolata del Fondo 0-6 destinata alla formazione. Saranno dichiarati inammissibili i progetti che non raggiungeranno una valutazione minima di 70/100. I progetti verranno ammessi a contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili con possibilità di scorrimento della graduatoria in caso di stanziamento di risorse regionali aggiuntive.

Art. 12 - Risorse finanziarie. Le fonti di finanziamento destinate agli interventi per i servizi all'infanzia da assegnare ai comuni sono quelle indicate nel relativo atto regionale di programmazione: finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'esercizio finanziario 2023, come definitivamente assegnato alla Regione Molise da Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.82 del 9 maggio 2023; compartecipazione regionale pari al 25% delle risorse ministeriali; eventuali ulteriori risorse regionali; cofinanziamento aggiuntivo in forma monetaria dei comuni nella misura minima del 20% del contributo riconosciuto per ciascun progetto finanziato; eventuali risorse comunali destinate ai servizi alla prima infanzia assegnate ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2023 la cui voce di entrata deve essere inclusa nel piano finanziario del progetto; del bonus asili nido di cui all'art. 1, c. 355 della L.11 dicembre 2016 n. 232 e ss.mm.ii.;

5 La Regione Molise si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico prima dell'avvio dei servizi per ragioni di pubblico interesse, senza che i Comuni possano vantare diritti di sorta.

Art. 13. Finanziamento dei singoli progetti ammessi.

Ai fini del presente avviso, in caso di più progetti ammessi a contributo per singolo Comune, verrà finanziato il progetto secondo la graduatoria finale unica di tutti i servizi (Sezioni Primavera e micronidi) stilata sulla base del punteggio ottenuto. Il servizio/i, oltre il primo, che abbia/no ottenuto una valutazione utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito, sarà/saranno finanziati subordinatamente alla disponibilità di risorse stanziate e in ordine del relativo punteggio nella graduatoria finale. Non saranno finanziati i progetti presentati dai comuni che non hanno prodotto correttamente la rendicontazione dei servizi per le annualità precedenti e/o non hanno provveduto al rimborso, di eventuali risorse precedentemente accertate, a favore della Regione Molise.

Art. 14 - Spese ammissibili.

Sono ammissibili a rendicontazione del contributo ottenuto le spese sostenute dal soggetto realizzatore, così come riconosciute ed approvate dal Comune beneficiario con proprio provvedimento amministrativo, rientranti nel periodo di effettivo svolgimento del servizio ricomprese nelle tipologie di seguito elencate: 1. spese per personale educativo in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento n.1/2015; 2. spese per il personale ausiliario (assistenti all'infanzia, ausiliari dedicato alla vigilanza dei bambini. L'ammissione della spesa del personale verrà considerata ammissibile solo se coerente con lo specifico CCNL che deve essere indicato dal soggetto gestore; in caso di accertata irregolarità, si provvederà a fare le dovute segnalazioni del caso agli organi competenti; 3. spese di coordinamento del servizio. Ammesse nel limite del 10%

del finanziamento concesso e giustificate mediante idonea documentazione (busta paga, fattura), con allegazione del CV del coordinatore e dettagliata relazione sull'attività dello stesso. La spesa per eventuali incarichi diversi dal lavoro dipendente e/o per sostituzione di personale è inclusa nel limite di cui al presente punto; 4. spese per l'acquisto di materiale inventariabile. La spesa destinata all'acquisto di complementi d'arredo per interni e/o esterni destinati agli spazi ove si svolge il servizio è ammessa nel limite del 10% del contributo regionale concesso; 5. spese per l'acquisto di materiali di consumo destinato ad attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche. Tutto il materiale deve essere conforme agli standard europei fissati per la composizione del materiale destinato all'infanzia; 6. spese per la locazione degli immobili destinati al servizio quali utenze ed altri costi indivisibili. La spesa deve essere fatturata specificatamente per il servizio. In caso di spesa comune a più servizi la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto, in mancanza, in proporzione alla parte di superficie dei locali destinati ai diversi servizi; 7. spese per igiene e pulizia dei locali utilizzati per il servizio. Di norma la spesa deve essere fatturata specificatamente per il servizio oggetto della rendicontazione. In caso di spesa comune a più servizi, la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto, in mancanza, in proporzione alla parte di superficie dei locali destinati ai diversi servizi; 8. spese per la sanificazione dei locali utilizzati per la fornitura di DPU e di igienizzanti che non rientrano nella categoria delle spese per servizi di pulizia e materiale di consumo. Di norma la spesa deve essere fatturata specificatamente per il servizio. In caso di spesa comune a più servizi la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto, in mancanza, in proporzione alla parte di superficie dei locali destinati ai diversi servizi; 9. spese per interventi di formazione a valere su economie da fondo 0-6 di annualità precedenti, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e ausiliario, oltre che per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali nel limite minimo del 5% del contributo (contributo ministeriale e risorse regionali). I giustificativi della spesa per formazione afferente al Fondo 0-6 di annualità precedenti a quello in corso (2021 e 2022) dovrà essere indicata nella rendicontazione (al fine di consentire il corretto monitoraggio dei Fondi ministeriali della relativa annualità da parte della Regione Molise). Per l'annualità 2023 la formazione a valere sui fondi ministeriali verrà garantita dalla Regione Molise e l'obbligo di formazione sarà ritenuto assolto mediante presentazione di copia dell'attestato di partecipazione ai corsi da parte del personale. La mancata frequenza dei corsi di formazione comporta la revoca del contributo assegnato al comune; 10. le spese per consulenza contabile sono ammesse nel limite della loro afferenza alla gestione del servizio come specificato nel Regolamento 1/2015 e non possono superare il 5% del finanziamento regionale concesso; 11. le spese per specifici progetti sono ammissibili solo per progetti compresi nel progetto del servizio approvato e finanziato dalla Regione. La spesa è ammessa nel limite del 5% del contributo concesso; 12. i tirocini di personale sono ammessi nel rispetto delle normative statali e regionali in materia. La spesa è ammissibile nel limite della spesa rendicontata, a condizione che il tirocinio sia stato inserito nel progetto approvato dalla Regione e previa trasmissione in sede di candidatura del progetto di copia della nota di comunicazione del tirocinio al competente ufficio regionale; Le spese non ricomprese nel suddetto elenco, anche se afferenti al servizio, costituiscono spese non ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo.

Art.15 - Obblighi dei Comuni beneficiari I Comuni beneficiari del contributo si impegnano a realizzare i servizi conformemente al presente Avviso, pena la revoca del contributo, nel periodo

compreso dal 01.09.2023-31.08.2024, per un periodo massimo di 10 mesi consecutivi e non inferiore a 8 mesi (in quest'ultimo caso con proporzionale riduzione del contributo regionale) e nel rispetto delle modalità prescritte nel Titolo III "Strutture e servizi sociali riconosciuti", Capo II "Strutture e servizi per la prima infanzia" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014. Il Comune esercita il controllo diretto sul buon andamento e sulla qualità dei servizi socioeducativi affidati affinché i servizi vengano svolti nel pieno rispetto della proposta progettuale e di tutte le norme vigenti di riferimento sia statali che regionali. Il Comune beneficiario, quale Ente attuatore del progetto, è tenuto, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, a fornire all'Amministrazione Regionale i dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico del progetto al fine di permettere alla Regione di adempiere, a sua volta, agli obblighi di monitoraggio delle risorse ministeriali, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla relativa fonte finanziaria. Il Comune è inteso quale unico referente del servizio nei rapporti con la Regione Molise.

Art. 16 - Rendicontazione della spesa. I Comuni dovranno produrre la rendicontazione del finanziamento concesso mediante format allegato al presente avviso entro e non oltre il 31.10.2024 ed inviarla a mezzo pec nel rispetto delle indicazioni di cui al presente avviso. La rendicontazione della spesa dovrà essere unitaria e complessiva per l'intero costo del servizio (non soltanto della spesa corrispondente al contributo concesso). La documentazione a giustificazione della spesa del servizio dovrà essere acquisita, in formato digitale, agli atti del comune. Su richiesta del competente ufficio regionale, il RUP provvederà all'eventuale invio della medesima, esclusivamente in formato digitale via pec. La rendicontazione finale del servizio deve essere approvata con specifico provvedimento amministrativo del responsabile comunale (per ciascun singolo intervento) da cui si evincano i dati salienti della gestione. La determina di approvazione della rendicontazione e il relativo allegato firmato digitalmente dal RUP dovranno essere inviati alla Regione Molise.

Art. 17 - Rimodulazione del contributo pubblico. Si procederà alla rimodulazione del contributo ex post nei seguenti casi: a) spesa del servizio rendicontata inferiore alla somma delle entrate generali del servizio (contributo statale, regionale, cofinanziamento comunale e rette). b) risorse pubbliche erogate in eccedenza rispetto alla spesa rendicontata. I fondi regionali andranno rimborsati alla Regione Molise, mentre le risorse eccedenti statali resteranno nelle casse dei comuni in attesa di disposizioni successive circa la loro riprogrammazione.

Art. 18 – Determinazione dirigenziale di approvazione della rendicontazione della spesa.

Il Comune beneficiario del finanziamento approva la rendicontazione con proprio provvedimento amministrativo da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche sociali unitamente al prospetto analitico riepilogativo. Non si reputano conformi a quanto stabilito nel presente avviso, i provvedimenti di "mera presa d'atto della rendicontazione" come prodotta dal soggetto gestore ovvero provvedimenti di approvazione della rendicontazione contenenti esclusivamente il "rimando" alla documentazione depositata agli atti dell'Ente, ancorché protocollati. Il provvedimento amministrativo suddetto, anche al fine di ottemperare alle vigenti normative in materia di trasparenza degli atti, dovrà contenere esplicitamente i seguenti dati: a) numero degli utenti iscritti/frequentanti; b) ammontare delle rette introitate dal Comune (o, se del caso dal soggetto gestore); c) l'ammontare delle rette eventualmente non incassate con espresso riferimento all'atto di autorizzazione dell'esonero parziale o totale. d) fonti di finanziamento del servizio

(contributo regionale e finanziamenti ministeriali, compartecipazione comunale, rette delle famiglie, ecc.); e) riepilogo delle spese del servizio (totale spesa del personale, spesa per acquisto di materiali di consumo, spese per servizio mensa, ecc...). f) assoluzione dell'obbligo di formazione. Il Responsabile del procedimento (RUP), sotto la propria responsabilità, a seguito di accurato esame della documentazione presentata dal gestore del servizio, valuta nel merito: a) la pertinenza qualitativa e quantitativa della spesa rispetto al servizio espletato e la idoneità della documentazione presentata in relazione alle norme fiscali di settore con esclusione di tutte le spese non giustificate e/o giustificate con documentazione non idonea; b) l'ammissibilità delle spese sia sul piano qualitativo che quantitativo in conformità alle prescrizioni dell'avviso pubblico. Con l'atto di approvazione della rendicontazione, il Comune, in qualità di Ente beneficiario, è garante di tutti i controlli di coerenza effettuati dal RUP, al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e la qualità dei servizi socioeducativi finanziati.

Art. 19 - Controlli Il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali si riserva di procedere: a) dei requisiti dichiarati dal Comune nei documenti di partecipazione alla procedura di assegnazione del contributo; b) della idoneità dei locali utilizzati per lo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso anche mediante accesso alle strutture; c) della effettiva frequenza dei bambini iscritti mediante accesso diretto di un proprio incaricato alle strutture senza preavviso; d) dell'effettivo svolgimento dell'attività nel periodo dichiarato come da progetto e da piano finanziario; e) della conformità dei documenti presentati a rendicontazione; f) dell'assoluzione dell'obbligo di formazione da parte del personale addetto ai servizi. 2. all'esercizio del diritto di accesso a tutta o parte della documentazione originale detenuta sia dal Soggetto Beneficiario che dal Soggetto Gestore. La Regione Molise, nel corso dell'anno educativo, si riserva la facoltà di disporre controlli a campione sui servizi, in loco, presso le strutture con proprio personale incaricato.

Art. 20 – Modalità di erogazione del contributo regionale. La Regione Molise provvede alla stesura della graduatoria dei progetti ammessi sulla base del presente Avviso con conseguente erogazione di una quota pari al 80% del contributo regionale concesso a valere sulle risorse regionali previa comunicazione di inizio attività attestante l'accettazione del contributo ed il periodo di attuazione del servizio. Il saldo pari al 20% delle risorse regionali assegnate a ciascun Comune sarà liquidato entro 20 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di tutti i Comuni. Non si procederà ad erogare le risorse in assenza di comunicazione formale di avvio dei servizi da parte del Comune. Il contributo a valere sulle risorse ministeriali sarà erogato direttamente ai Comuni da parte del Ministero su comunicazione della Regione Molise del relativo provvedimento di riparto.

Art. 21 – Revoca del contributo e permanenza dei requisiti. La rinuncia, da parte del Comune beneficiario al contributo assegnato per uno o più servizi per l'infanzia o l'eventuale revoca del contributo per rendicontazione mancante e/o non conforme, comporta il conseguente rimborso alle casse regionali delle risorse eventualmente già trasferite. Sono causa di revoca del contributo: a) il numero di iscritti inferiore al numero minimo previsto per la fascia di utenti oggetto di finanziamento (vedi art. 5); b) il funzionamento del servizio per un periodo inferiore a quello minimo (vedi art. 5); c) la perdita dei requisiti del soggetto gestore affidatario del servizio (vedi art. 7); d) la violazione delle norme del presente avviso (vedi art. 16); e) la mancata frequenza dei corsi di formazione; f) la mancata presentazione della rendicontazione nei termini prescritti e/o presentazione di rendicontazione non conforme alle norme del presente avviso e dei relativi allegati (vedi art. 17).

Art. 22 – Esclusione. Sono esclusi dal presente avviso: a) i Comuni che non hanno provveduto al trasferimento di somme a favore della Regione Molise a seguito di accertamento formale delle stesse in sede di rendicontazione di annualità precedenti; b) In tutti i casi per i quali si prevede la revoca del contributo di cui al precedente art. 22) c) i Comuni che non hanno provveduto a sottoscrivere l'accordo di aggregazione del servizio alle scuole per l'infanzia statali o paritarie entro la data di avvio del servizio.

Art. 23 – Trattamento dei dati e privacy In armonia con il regolamento europeo GDPR del 2016/679 adottato il 27.04.2016 ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

la Regione Molise, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Bando. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Molise, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di contributo. Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise. Il Responsabile del Trattamento è il Direttore del Servizio Programmazione Politiche sociali della Regione Molise - pec regionemolise@cert.regione.molise.it. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) istruttoria per la concessione di finanziamenti; b) elaborazioni statistiche; c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 25 - Informazioni Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti dai RUP presso i Comuni esclusivamente via mail al seguente indirizzo di post elettronica: progsoc@regione.molise.it, citando nell'oggetto della mail: Servizi socioeducativi prima infanzia a.e. 2022-2023. Richiesta informazioni.

Art. 26 – Pubblicazione. Del presente Avviso verrà data pubblicità sul sito del Comune di Santa Croce di Magliano.

Il termine ultimo per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati è il giorno:

25 settembre 2023, ore 12,00.

Il Responsabile Area